

Nuova pronuncia sulla possibilità di richiedere estratti dei libri IVA e fatture alla preponente

L'Agente ha diritto alla documentazione contabile

Ma la Cassazione ribadisce che la richiesta non può avere finalità esplorativa

La Corte di Cassazione con sentenza n. 19319 del 29 settembre 2016 è tornata sull'annosa questione circa il diritto dell'agente a ottenere copia della documentazione contabile del committente al fine di verificare la correttezza dell'importo delle provvigioni liquidate.

Nel caso di specie, l'agente, successivamente alla risoluzione del contratto per iniziativa della mandante, richiedeva giuridicamente alla società preponente la consegna di copia dei libri Iva e delle fatture di vendita rilasciate alla clientela nonché copia della documentazione contributiva Enasarco relativa al periodo di vigenza del contratto di agenzia al fine di verificare le quote di compenso da fatturare. Come affermato dall'art. 1749 cod. civ., infatti, il preponente deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai prodotti trattati e fornire all'agente tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto, nonché deve consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute nel trimestre precedente. L'agente, inoltre, ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie e in particolare un estratto dei libri contabili.

Unitamente alla richiesta di esibizione dei libri contabili l'agente formulava richieste nel merito volte a ottenere il risarcimento del danno subito e il pagamento delle provvigioni indirette...

segue a pag. 2

Violazioni e sanzioni al Codice della Strada

La patente a punti è stata introdotta in Italia nel giugno del 2003 con l'art. 126 bis del Codice della Strada.

Il suo meccanismo è semplice, quando viene rilasciata la patente è attribuito al suo titolare un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I punti a disposizione di ogni patentato subiscono una diminuzione, in caso di violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista la pena accessoria della decurtazione. In tal caso l'organo accertatore (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato ecc.) deve verificare chi era alla guida del veicolo al momento della infrazione e poi procedere alla comunicazione all'anagrafe di cui sopra. Nel verbale nel quale vengono contestate violazioni al codice della Strada per le quali è prevista la pena accessoria dell'art. 126 C.d.S. deve essere indicato che è prevista una decurtazione. Ad esempio per la violazione dell'art. 176 comma 1 e comma 20 del C.d.S. (che punisce chi guida sulla corsia di emergenza), è prevista la decurtazione di dieci punti sulla patente di guida (oltre che la sanzione amministrativa di 422 euro e la sospensione della patente da due a sei mesi) e di tale decurtazione deve essere data indicazione sul relativo verbale.

Allo scopo di rendere completa l'indicazione delle violazioni per le quali è prevista la...

di **Mauro Masnagheti**

segue a pag. 4

In questo numero

- L'Agente ha diritto alla documentazione contabile
- Violazioni e sanzioni al Codice della Strada
- Enasarco, supplemento di pensione on line
- Enasarco, un «Vademecum» per gli iscritti
- Novità per le imprese familiari
- Gli agenti e l'obbligo di iscrizione al CONAI
- Rubrica Previdenziale
- Rubrica Legale

Enasarco, supplemento di pensione on line

Dai primi di Ottobre è disponibile il nuovo servizio a favore degli iscritti

È on line sul portale della Fondazione Enasarco la nuova procedura di invio telematico della domanda di Supplemento di pensione, per consentire agli iscritti alla Fondazione dal proprio pc di interloquire direttamente con gli uffici della Fondazione.

segue a pag. 5



**Cresciuto
insieme a te.**

Soluzione Agenti: il software
per agenti di commercio
dal 1989.



soluzione agenti
Software per Agenti di Commercio

SCOPRI LA PROMOZIONE >

L'Agente ha diritto alla documentazione contabile

Ma la Cassazione ribadisce che la richiesta non può avere finalità esplorativa

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

La Corte di Cassazione con sentenza n. 19319 del 29 settembre 2016 è tornata sull'annosa questione circa il diritto dell'agente a ottenere copia della documentazione contabile del committente al fine di verificare la correttezza dell'importo delle provvigioni liquidate.

Nel caso di specie, l'agente, successivamente alla risoluzione del contratto per iniziativa della mandante, richiedeva giudizialmente alla società preponente la consegna di copia dei libri Iva e delle fatture di vendita rilasciate alla clientela nonché copia della documentazione contributiva Enasarco relativa al periodo di vigenza del contratto di agenzia al fine di verificare le quote di compenso da fatturare. Come affermato dall'art. 1749 cod. civ., infatti, il preponente deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai prodotti trattati e fornire all'agente tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto, nonché deve consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute nel trimestre precedente. L'agente, inoltre, ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie e in particolare un estratto dei libri contabili.

Unitamente alla richiesta di esibizione dei libri contabili l'agente formulava richieste nel merito volte a ottenere il risarcimento del danno subito e il pagamento delle provvigioni indirette come risultanti, appunto, dall'esame delle scritture sopra citate.

Il Tribunale di Roma, in primo grado accoglieva in toto le richieste dell'agente condannando, tra l'altro, la preponente alla consegna di copia delle scritture contabili, al fine di consentire all'agente di determinare l'esattezza delle provvigioni ricevute e l'importo delle provvigioni (dirette e indirette) eventualmente spettanti. Con sentenza n. 3069/2010, invece la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale e, a seguito di ricorso dell'agente la causa approdava in Cassazione che con sentenza n. 19319 ha definitivamente deciso sulla controversia.

Il punto che interessa e su cui concentreremo la nostra attenzione è quello relativo alla richiesta di esibizione dei libri contabili al fine di poter consentire all'agente una esatta verifica delle provvigioni spettanti.

Sul diritto di verifica ex art. 1749 c.c. — la difesa del ricorrente (cioè l'agente) censura la sentenza d'appello per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e degli accordi collettivi, nonché omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione in quanto — sempre secondo il ricorrente — in base all'articolo 1749 c.c., che trova origine nella direttiva numero 87/653 CE, sussisterebbe il diritto dell'agente, azionabile in giudizio, di ottenere la conse-

gna dei libri contabili e di ogni altro documento utile ai fini delle indagini retributive, esercitabile anche in difetto di prova della sussistenza di affari rimasti pagati.

Sul punto la Suprema Corte opera un'attenta ricostruzione e rigetta le argomentazioni del ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni che è opportuno riportare integralmente: «Il testo attuale dell'art. 1749 c.c. è quello che risulta per effetto dall'art. 4, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, recante "Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986".

Il nuovo testo, nello stabilire il principio di carattere generale che il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede, ha posto a carico del preponente medesimo, al fine di una gestione trasparente del rapporto, lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più analitico possibile, delle provvigioni dovute; ha riconosciuto all'agente il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed, in particolare, un estratto dei libri contabili; ha infine sanzionato con la nullità ogni patto contrario. Ciò significa che, attualmente, l'agente è titolare di un vero e proprio diritto all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente, che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza, il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall'agente al fine di consentire l'esatta ricostruzione del rapporto di agenzia; la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può quindi essere considerata generica e inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, giacché, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità della preponente e indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751 c.c., la preponente ha comunque l'obbligo, in esecuzione del dovere di lealtà e buona fede — anche indipendentemente dall'ordine del giudice — di porli a disposizione dell'agente.

Deve però puntualizzarsi che il diritto all'accesso alla documentazione contabile non è fine a se stesso, ma è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni e alle indennità collegate al rapporto di agenzia. In questo senso è stato affermato che l'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente dev'essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, ammettendosi la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, quando essa derivi dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente e, in primis, dell'obbligo contrattuale concernente l'invio degli

estratti conto provvigionali (Cfr. Cass. 5 settembre 2007 n. 18586, Cass. 7 luglio 2011 n. 14968, Cass. 20 ottobre 2015 n. 21219). Incombe quindi alla parte che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale dedurre e dimostrare l'esistenza dell'intenzione ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, in primis, l'invio o meno degli estratti conto provvigionali e il loro contenuto) e l'indicazione dei diritti determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza. Poiché, quindi, nel caso esaminato «la Corte Territoriale non si è discostata da tali principi, laddove ha rilevato che il ricorrente aveva affermato il proprio diritto alla verifica, con domanda assolutamente generica e svuotata del proprio necessario carattere strumentale, senza dedurre alcunché in merito alle provvigioni ricevute, né produrre gli estratti provvigionali che gli erano stati puntualmente consegnati» il ricorso sul punto è infondato e non meritevole di accoglimento.

Il punto importante della sentenza in esame è senz'altro rappresentato dalla netta affermazione dell'esistenza del diritto dell'agente ad ottenere (e del corrispondente obbligo del preponente di fornire) tutta la documentazione e le informazioni necessarie per verificare la correttezza delle somme liquidate, un diritto però che **non può essere esercitato in maniera indiscriminata e in difetto di prova della sussistenza di affari rimasti pagati** come pretendeva la difesa dell'agente, ma solo **in relazione a diritti determinati o determinabili**.

L'indirizzo giurisprudenziale qui esposto si può ritenere ormai consolidato e pacifico e quindi vi invitiamo a tenerlo ben presente laddove riteniate che la preponente non proceda alla liquidazione integrale delle provvigioni effettivamente dovute e vogliate agire in giudizio per ottenere il riconoscimento di provvigioni dirette e indirette «occultate» dalla mandante. **L'agente deve, in pratica, fornire al giudice indizi e presunzioni che possano verosimilmente e fondatamente far ritenere che la preponente, sottraendosi a quanto imposto dal dovere di agire con lealtà e buona fede, non abbia messo a disposizione dell'agente di commercio tutta la documentazione contabile necessaria a consentirgli la verifica della corrispondenza tra le provvigioni percepite e quelle effettivamente maturate (es. fornendo nominativi di clienti con cui l'azienda ha operato direttamente in violazione dell'esclusiva o esponendo fatti precisi quale può essere quello di aver rinvenuto nel negozio di un cliente che da mesi non faceva ordini, nuovi prodotti della mandante o aver rinvenuto biglietti da visita lasciati da altri agenti messi sulla zona di esclusiva dall'azienda a insaputa dell'agente ecc...).** Ovviamente maggiori e più concordanti saranno gli indizi maggiore sarà la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'esibizione delle scritture.





Cresciuto insieme a te.

Soluzione Agenti: il software
per agenti di commercio
dal 1989.



**soluzione
agenti**

**Da oltre 25 anni al fianco
degli Agenti di Commercio**

Per maggiori informazioni: www.soluzioneagenti.it
E-mail: solage.info@ritoll.it Tel: 06.41.22.76.62

Violazioni e sanzioni al Codice della Strada

Comportamenti da evitare e cose da sapere per conservare la patente

di **Mauro Masnaghetti**

— Funzionario del Reparto Studi e Legislazione
della Polizia Locale di Roma Capitale —

La patente a punti è stata introdotta in Italia nel giugno del 2003 con l'art. 126 bis del Codice della Strada.

Il suo meccanismo è semplice, quando viene rilasciata la patente è attribuito al suo titolare un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I punti a disposizione di ogni patentato subiscono una diminuzione, in caso di violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista la pena accessoria della decurtazione. In tal caso l'organo accertatore (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato ecc.) deve verificare chi era alla guida del veicolo al momento della infrazione e poi procedere alla della comunicazione all'anagrafe di cui sopra. Nel verbale nel quale vengono contestate violazioni al codice della Strada per le quali è prevista la pena accessoria dell'art. 126 C.d.S. deve essere indicato che è prevista una decurtazione.

Ad esempio per la violazione dell'art. 176 comma 1 e comma 20 del C.d.S. (che punisce chi guida sulla corsia di emergenza), è prevista la decurtazione di dieci punti sulla patente di guida (oltre che la sanzione amministrativa di 422 euro e la sospensione della patente da due a sei mesi) e di tale decurtazione deve essere data indicazione sul relativo verbale.

Allo scopo di rendere facilmente comprensibile l'indicazione delle violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla patente nella tabella accanto sono elencate le più comuni violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista questa sanzione accessoria che va da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti (in rosso le più frequenti e/o rilevanti).

Nel caso un automobilista commetta contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, non possono essere tolti più di 15 punti.

Per i neopatentati (coloro che abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni) la decurtazione è raddoppiata.

Comportano la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida le seguenti violazioni (elenco non completo):

Violazione commessa	Articolo
■ Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h.	art. 142, co. 9 bis
Circolazione contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate	art. 143, co. 12
■ Effettuazione di sorpasso in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..) - sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi - sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc..	art.148, co. 16 terzo periodo
Effettuazione della retromarcia in autostrada	art. 176, co. 20 con riferimento al co. 1, lett. b)
■ Circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d'immissione ed uscita fuori dai casi previsti	art. 176, co. 20 con rif. co. 1 lett c) e d)
Guida in stato di ebbrezza	art. 186, co. 2 e 7
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti	art. 187, co. 1 e 8
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento	art. 189, co. 5 secondo periodo
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento	art. 189, co. 6

Comportano la decurtazione di 8 punti dalla patente di guida le seguenti violazioni (elenco non completo):

Violazione commessa	Articolo
■ Mancato rispetto della distanza di sicurezza che sia causa di incidente con lesioni gravi	art. 149, co 6
Mancato rispetto delle norme di comportamento in caso di incontro di veicoli nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone	art. 150, co. 5 con riferimento all'art. 149 co 6
Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi	art. 154, co. 6 e 7
■ Violazione dell'obbligo di precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali e dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l'attraversamento di una strada	art. 191, co. 1 e 3

prosegue ▼▼▼

Iscriviti a Federagenti

chiama il
Numero Verde

800.970.976

Comportano la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida le seguenti violazioni (elenco non completo):

Violazione commessa	Articolo
■ Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h (entro i 60 km/h)	art. 142, co 9
■ Mancata osservanza dello stop	art. 145, co. 5
■ Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico	art. 146, co. 3

Comportano la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida le seguenti violazioni (elenco non completo):

Violazione commessa	Articolo
Circolazione con velocità non commisurata alle particolari condizioni del veicolo, della strada, del traffico e dei luoghi	art. 141, co 8
■ Mancato rispetto degli obblighi di precedenza	art. 145, co 10
■ Mancato rispetto delle regole di sorpasso	art. 148, co. 15 con rif. al co. 3
■ Mancata osservanza delle distanze di sicurezza da cui deriva collisione e gravi danni ai veicoli	art. 149, co. 5, secondo periodo
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli	art. 150, co 5 con rif. all'art.149 co. 5
Porsi alla guida di motociclo senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni.	art. 171, co. 2
Mancato o alterato uso delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenni o mancato uso dei sistemi di ritenuta per bambini	art. 172 co. 10 e 11
Mancato utilizzo di lenti o apparecchi prescritti per integrare le proprie deficienze organiche – Uso di cuffie o apparecchi radiotelefoni alla guida	art. 173, co. 3 e 3bis

Comportano la decurtazione di 4 punti dalla patente di guida le seguenti violazioni (elenco non completo):

Violazione commessa	Articolo
Circolare contromano	art. 143, co. 11
■ Non impegnare la corsia più libera a destra, su strade con carreggiata a più corsie	art. 143, co. 13 con rif. al co. 5
Circolare in autostrada e strade extraurbane principali con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti	art. 175, co. 13° con rif. co. 2 lett. e) e f)
■ Non fermarsi in caso incidente con soli danni a cose ricollegabile al proprio comportamento	art. 189, co. 5
■ Ostacolare il pedone nell'attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali	art. 191, co. 2

Comportano la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida le seguenti violazioni (elenco non completo):

Violazione commessa	Articolo
■ Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h (entro i 40 km/h)	art. 142, co. 8
■ Mancato accertamento delle condizioni di sicurezza per effettuare il sorpasso	art. 148, co. 15 con rif. al co. 2
Mancato rispetto delle distanze di sicurezza in particolari determinate categorie di veicoli	art. 149, co. 4
■ Uso dei fari abbaglianti quando non consentito	art. 153, co. 10

prosegue ▼▼▼

Enasarco, supplemento di pensione on line

Dai primi di Ottobre è disponibile il nuovo servizio a favore degli iscritti

È on line sul portale della Fondazione Enasarco la nuova procedura di invio telematico della domanda di Supplemento di pensione, per consentire agli iscritti alla Fondazione dal proprio pc di interloquire direttamente con gli uffici della Fondazione. I requisiti per richiedere la prestazione sono:

- aver compiuto 72 anni di età;
- aver maturato versamenti successivi alla data di pensione di vecchiaia (cioè aver proseguito con l'attività lavorativa dopo la data di pensione).

Presso le sedi Federagenti di Milano, Torino, Padova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli e Catania è comunque attivo il servizio gratuito di inoltro telematico della pratica. È necessario portare con sé un documento di identità, il codice fiscale o tessera sanitaria nonché la matricola Enasarco. Maggiori info presso tutte le nostre sedi. Per maggiori informazioni ed assistenza potete recarvi o contattare la sede Federagenti più vicina (indirizzi e recapiti sul sito www.federagenti.org)

Presso tutte le sedi Federagenti è possibile ricevere consulenza e assistenza sulle istanze di rimborso Irap e sugli eventuali ricorsi alle commissioni tributarie.

Comportano la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida le seguenti violazioni (elenco non completo):

Violazione commessa	Articolo
■ Mancato rispetto della segnaletica o delle indicazioni degli agenti del traffico (ad eccezione della segnaletica di divieto di sosta e fermata)	art. 146, co. 2
■ Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte	art. 154, co. 8
■ Sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.	art. 158, co. 2 lett. d), g), h).
Omessa o irregolare segnalazione di veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati; mancato utilizzo dei dispositivi di protezione rifrangenti	art. 162, co. 5
■ Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade. Per es. non impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia; non impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio; non segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.	art. 176, co. 21
■ Seguire da presso mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze avvantaggiandosi nella progressione di marcia	art. 177 co. 5

Comportano la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida le seguenti violazioni (elenco non completo):

Violazione commessa	Articolo
■ Uso improprio dei dispositivi di segnalazione	art. 153, co. 11
Porsi alla guida di una autovettura trasportando animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida o di numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasportare un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione	art. 169, co. 10

Nel prossimo numero del notiziario affronteremo le tematiche collegate alla procedura di decurtazione e recupero dei punti nonché alle modalità di corretta comunicazione dei dati del trasgressore. ■

Enasarco, un «Vademecum» per gli iscritti

Così migliorerà l'accessibilità a tutte le informazioni relative all'Ente

Gli uffici dell'Ente stanno predisponendo un Vademecum, nuovo documento che ha l'obiettivo di garantire agli iscritti la massima accessibilità e reperibilità delle informazioni che riguardano la Fondazione Enasarco e rispecchia la ricerca di una migliore qualità di servizi offerti agli iscritti.

Una guida rapida e sintetica, utile sia per gli agenti, i promotori e i rappresentanti di commercio – in particolare per quelli che per la prima volta abbiano bisogno di trarre informazioni sull'intera offerta previdenziale e assistenziale che la Cassa mette a disposizione – sia per le aziende che vogliano un valido compendio per gli adempimenti e le scadenze contributive. ■

Per la **Pubblicità** su questo **Notiziario**

NETWORK AGENTI.IT

info line: **800.86.16.16**

www.NetworkAgenti.IT

I consulenti Federagenti sono a tua disposizione per risolvere le problematiche Inps/Enasarco



Novità per le imprese familiari

L'imposta non è dovuta se il familiare svolge mansioni esecutive

di **Susanna Baldi**

— Dott.ssa Commercialista Consulente Federagenti —

L'impresa familiare che si avvale di un collaboratore che svolge mansioni esecutive non paga l'Irap.

L'ordinanza della Cassazione n. 17429 del 30 agosto 2016 ha applicato per la prima volta anche a questa tipologia di impresa il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9451/2016, secondo il quale non è automaticamente configurabile il requisito dell'autonoma organizzazione nei casi di impiego di un dipendente o di un collaboratore che svolga solo mansioni di segreteria o, comunque, meramente esecutive.

Nelle precedenti sentenze della Suprema Corte (vds sent. nn. 10777/2013, 1537/2014 e 22628/2014) era stata stabilita l'irrelevanza ai fini dell'Irap della disciplina dell'impresa familiare prevista nell'ambito del reddito d'impresa e l'equiparazione dei familiari che partecipano all'impresa ai collaboratori non occasionali, dovendo gli stessi prestare la loro attività «in modo continuativo».

La Cassazione a Sezioni Unite, poi, con la sentenza n. 9451 di quest'anno, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione – previsto dall'art. 2 del D.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 –, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

La recentissima ordinanza n. 17429/2016 valuta quindi la rilevanza delle «quote di collaboratori familiari» alla luce dei sopra citati principi, e considerando il contributo apportato dal collaboratore non rinviene una motivazione sufficiente per l'applicazione dell'imposta in quanto, nel caso di specie, si tratta di un colla-

boratore con mansioni di segreteria meramente esecutive. Alla luce di quanto sopra, da questo momento in poi, diventa fondamentale che le mansioni svolte dal collaboratore nelle imprese familiari siano attentamente precisate in sede di atto costitutivo.



Nell'ordinanza viene riportata la motivazione della sentenza a Sezioni unite, che non riguarda soltanto i professionisti e gli artisti, ma fa riferimento alle «figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte», cioè ai contribuenti che esercitano in forma individuale l'attività d'impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Questo provvedimento diventa, quindi, molto importante perché conferma il principio della non applicabilità dell'Irap agli imprenditori individuali. ■

Gli agenti e l'obbligo di iscrizione al CONAI

a cura della **Redazione**

Stanno pervenendo alle nostre sedi svariate richieste di agenti che chiedono chiarimenti circa un presunto obbligo di iscrizione per la nostra categoria al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

Per quello che ci consta, in forza delle normative in materia (su tutte gli artt. da 217 a 226 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente Norme in materia ambientale), sono obbligati all'iscrizione al Consorzio i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, che sono anche i responsabili della corretta gestione ambientale degli involucri stessi e dei successivi rifiuti di imballaggio prodotti a seguito dell'uso e consumo degli articoli imballati.

Rientrano nella categoria dei Produttori di imballaggi:

- i fornitori dei materiali utilizzati per l'imballaggio;
- i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Per utilizzatori di imballaggi si intendono invece:

- i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Quindi sono considerati utilizzatori di imballaggi anche tutte le aziende che commercializzano imballaggi pieni quali possono essere i commercianti al dettaglio, i commercianti all'ingrosso, i distributori, ecc... mentre sono sicuramente esclusi gli utenti finali, e cioè i consumatori che procedono all'acquisto della merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, senza effettuare alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

Secondo il nostro punto di vista gli agenti di commercio non rientrano nelle categorie sopra descritte, tenute all'iscrizione, in quanto non producono né utilizzano imballaggi, ma intermediano tra produttori e utilizzatori, non maneggiando materialmente la merce che, normalmente viene imballata e consegnata direttamente dalle aziende ai commercianti/distributori e/o grossisti.

È vero che gli agenti ricevono il campionario imballato, ma in questo caso il campionario rappresenta un bene utilizzato nell'esercizio della propria attività e quindi per quanto sopra detto, rientrante nelle ipotesi escluse dall'obbligo di iscrizione.

Certo la situazione è più problematica per gli agenti depositari per i quali potrebbe essere ipotizzabile un obbligo di iscrizione e di pagamento del relativo contributo. Per iscriversi a CONAI, occorre inviare la domanda di adesione con allegata la ricevuta del versamento della quota di partecipazione, domanda che è scaricabile dal sito www.conai.org, nell'area «download documenti».

La quota di adesione a CONAI si versa una sola volta ed è costituita da un importo fisso di € 5,16 e un importo variabile, da calcolare applicando una percentuale sui ricavi complessivi per vendite e prestazioni che hanno superato i 516.000 euro (quindi per la quasi totalità degli agenti, nei fatti, il contributo dovuto sarebbe solo quello di iscrizione una tantum pari a € 5,16). Alte sono invece le sanzioni in caso di mancata iscrizione. L'art. 261 del D. lgs 152/2006 sopra citato infatti prevede a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, i sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo (e cioè non si iscrivono ad un consorzio per lo smaltimento) una multa tra i 10.000 e i 60.000 euro.

In definitiva, rappresentando che, in ogni caso, l'eventuale adempimento comporterebbe per l'agente solo una spesa di € 5,16 una tantum, ribadiamo che secondo noi la categoria non è tenuta a tale adempimento. ■

Ad alleggerire il tuo lavoro..



..ci abbiamo pensato noi


Niente più pensieri! Tutto quello che ti occorre sapere quando sei da un cliente: prodotti trattati, condizioni, statistiche, promozioni, listini, geolocalizzazione, organizzazione appuntamenti, storico e tanto altro ancora.

Tutto nel palmo della tua mano!



Per maggiori informazioni:
www.smartagenti.it

E-mail: solage.info@ritoll.it
Tel: 06.41.22.76.62
Fax Verde: 800.70.61.16



SmartAgenti

Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda: Buongiorno. Sono un ex agente di commercio che ha smesso l'attività di agenzia un paio di anni fa, con 20 anni di contributi previdenziali Enasarco accantonati, per intraprendere una nuova attività. Purtroppo lo scorso mese di giugno mi hanno diagnosticato una brutta malattia ai polmoni che ha ridotto sensibilmente la mia capacità lavorativa. Avendo versato questi contributi all'Enasarco mi domandavo se avevo diritto a qualche prestazione (assistenziale e/o previdenziale) da parte dell'Ente.

Risposta: Innanzitutto le auguriamo di potersi riprendere al più presto.

Venendo al merito della questione posta, non fornisce, purtroppo, un elemento importante, ossia, la sua età anagrafica. In linea generale avendo un'anzianità contributiva di 20 anni può presentare domanda di pensione di vecchiaia solo se ha compiuto da meno di un anno o se sta per compiere a breve 72 anni. Qualora invece avesse un'età inferiore non potrà contare su tale pensione e per presentare la relativa domanda dovrà aspettare appunto i suoi 72 anni.

Possiamo valutare invece una eventuale pensione di invalidità. Da questo punto di vista non ci dice però quando ha effettivamente cessato l'attività di agente.

Il regolamento Enasarco vigente dal 2013, all'art. 19, stabilisce infatti che: l'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;

b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.

Ne segue che, al di là della sua percentuale d'invalidità, se presenterà la domanda di pensione ipotizziamo a dicembre di quest'anno (il tempo di preparare la documentazione) deve aver lavorato almeno fino al 2014.

Il quinquennio precedente infatti sarebbe quello che va dal 2012 al 2016 ed in questo periodo dovrebbe aver lavorato almeno tre anni. Supponendo quindi che abbia smesso la sua attività nel 2015 Le diamo qualche informazione su tale pensione. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa.

Dopo la presentazione della domanda verrà ovviamente chiamato a visita dal medico della Fondazione, a cui Le consigliamo di presentarsi accompagnato dal suo medico legale, e poi riceverà la risposta.

Può succedere che la domanda di pensione venga rigettata perché il medico dell'Enasarco ritenga la sua invalidità inferiore al 67%. In questo caso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione potrà presentare ricorso chiedendo contestualmente la sostituzione di un collegio medico di cui farà parte il medico dell'Enasarco, il suo medico legale ed un medico arbitro.

Il collegio deciderà se alzare la percentuale d'invalidità riconosciuta inizialmente dal medico della Fondazione oppure potrà, analizzando nuova documentazione medica dell'agente, spostare l'insorgenza dell'invalidità a una data successiva rispetto alla presentazione della domanda.



In quest'ultimo caso il trattamento pensionistico decorrerebbe dal primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità messa a verbale dal collegio medico.

IMPORTANTE: La pensione verrà riconosciuta però solo se a tale data sussistono i requisiti amministrativi di cui sopra. Quindi, nel suo caso, visto che ha interrotto l'attività già da tempo quasi sicuramente corre il rischio di aver riconosciuta la percentuale valida ai fini dell'ottenimento della pensione, ma di non poterla ottenere a causa della carenza del requisito amministrativo. Per cui valuti bene se proporre ricorso oppure no.

Per concludere la Fondazione ha la facoltà di sottoporre il pensionato di invalidità o di inabilità a visite mediche di controllo. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite comporta la sospensione del trattamento pensionistico in essere e, decorsi inutilmente ulteriori 90 giorni dalla data di sospensione, la revoca della pensione stessa. Ovviamente, come sempre, Le consigliamo di rivolgersi, per ottenere assistenza, presso la sede Federagenti a lei più vicina (trova l'indirizzo sul sito www.federagenti.org).

Cerchi Agenti di Commercio?

Facile, Veloce, Sicuro!

Chiama ora il numero verde
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Un'azienda ancora non presente in Italia mi ha contattato per promuovere i suoi articoli sul territorio nazionale, ma ho molti dubbi trattandosi di prodotti che non tratto abitualmente e inoltre il fatto che non abbiamo una sede in Italia mi dà scarse garanzie. Cosa mi consigliate?

Risposta: Senza entrare in valutazioni economiche circa il valore commerciale della possibilità offertale, dal punto di vista giuridico una soluzione potrebbe essere quella di non procedere subito alla firma di un contratto di agenzia e di dichiararsi disponibile a collaborare con l'azienda per un certo periodo come procacciatore.

Questo tipo di rapporto si concretizza in una attività prestata occasionalmente e senza vincolo di stabilità e non fa sorgere, normalmente alcuno specifico obbligo a carico del procacciatore in quanto la prestazione dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Per contro, come è noto, in questo caso non spettano né contributi Enasarco, né indennità di fine rapporto, ma nell'ipotesi da Lei prospettata, l'azienda, non avendo sede in Italia, non sarebbe tenuta al versamento dei contributi neanche laddove stipulaste un contratto di agenzia. Iniziare il rapporto di collaborazione come procacciatore le darebbe tempo e modo di capire sia le potenzialità commerciali dei prodotti offerti, sia la serietà dell'azienda, senza rischiare di doversi assumere gli impegni e obblighi nascenti da un contratto di agenzia. Le consigliamo comunque di recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina per una più completa assistenza.

Domanda: Avrei necessità di un chiarimento: il 30 luglio di quest'anno ho cessato un rapporto iniziato nell'Aprile del 2002. L'Azienda dopo avermi liquidato FIRR e Indennità Suppletiva non intende pagarmi l'indennità meritocratica in quanto, a loro dire, non dovuta, essendo inferiore alla somma della indennità suppletiva di clientela e del FIRR già corrisposti.

Preciso che il contratto richiamava l'Accordo Economico Collettivo del Commercio del 26.2.2002 e successive modifiche e integrazioni e che a titolo di FIRR e di Indennità suppletiva di clientela mi sono stati conteggiati in totale 40 mila Euro mentre in relazione all'indennità meritocratica mi è stato semplicemente detto che non mi spettava in quanto inferiore a quelle somme. È corretto?

Risposta: L'affermazione dell'azienda potrebbe essere corretta, ma senza il prospetto dei calcoli non possiamo darle una risposta esaustiva e questo perché, in realtà, i termini della questione da lei prospettata sono leggermente più complessi e meritano di essere esaminati e chiariti nel dettaglio.

Innanzitutto i criteri per conteggiare l'indennità meritocratica e stabilire se e in che parte è dovuta sono ora contenuti negli artt. 12 e 12 bis dell'AEC Commercio del 20 febbraio 2009 tutt'ora in vigore. In base a quanto previsto dalle norme sopra richiamate l'indennità meritocratica, ove spettante, è dovuta nel limite massimo pari alla differenza tra l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (come concretamente determinata in base alla Tabella di cui all'art. 12 dell'AEC) da una parte e la somma di FIRR e Indennità suppletiva dall'altra.

Facciamo un esempio che potrebbe essere simile al suo caso concreto ipotizzando un contratto di 14 anni per cui è maturato un FIRR di € 14.000 ed un'indennità suppletiva di € 26.000 per un totale di € 40.000. Il primo passo è quello di determinare l'importo dell'indennità teoricamente spettante in base al disposto dell'art. 1751 del codice civile. Come è noto tale indennità è pari alla media annua provvigionale degli ultimi 5 anni, che assumiamo, nel caso di specie essere pari a 80.000 Euro. Il secondo passo è quello di determinare la percentuale di incremento del fatturato da lei prodotta nel corso del rapporto: ipotizziamo che l'incremento apportato sia stato dell'84%.

In base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 12 per incrementi tra il 60 e il 150% la percentuale di indennità dovuta rispetto al valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 c.c. è pari al 60% e quindi: € 80.000 / 100

x 60 = € 48.000.

A questo punto non resta altro che detrarre da questa somma quanto già percepito a titolo di FIRR e suppletiva, e, quindi, nel suo caso, € 40.000 e vedere se residua una differenza da liquidare a titolo di meritocratica.

Nell'esempio che abbiamo fatto quel che residua è pari a € 8.000 (differenza tra indennità ex art. 1751 rideterminata in base ai parametri di cui all'art. 12 da una parte e FIRR e Suppletiva dall'altra) ed è l'importo dovuto a titolo di indennità meritocratica.

È evidente che se la differenza fra le voci sopra citate fosse negativa, e, cioè, se l'indennità rideterminata ex art. 1751 c.c. fosse inferiore alla somma di FIRR e Suppletiva nulla le sarebbe dovuto e la risposta dell'azienda sarebbe corretta.

Domanda: Per un nuovo contratto volevo sapere nel settore ferramenta, a quanto ammonterà la percentuale della provvigione, ho chiesto al commercialista e a Enasarco che mi hanno consigliato di rivolgermi a un sindacato.

Risposta: Tutti gli Accordi Economici Collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio non prevedono «tabelle retributive» in quanto non si tratta di lavoratori dipendenti, ma di «lavoratori autonomi», anzi per essere più precisi, per il nostro legislatore l'agente è un piccolo imprenditore, e pertanto i compensi provvigionali sono frutto di libera contrattazione fra le parti. Non esistono accordi sindacali o norme di legge che stabiliscano per agenti e/o rappresentanti aliquote provvigionali minime in relazione ai diversi settori merceologici; la misura del compenso deriva in realtà da vari fattori quali: la forza contrattuale dell'agente, i margini di guadagno offerti dai prodotti, i volumi di vendita, la notorietà del marchio commercializzato, ecc...

Normalmente per esempio tanto più un marchio è famoso e commercialmente di successo tanto minore è la provvigione che l'azienda è pronta a riconoscere all'agente. ■



Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito www.federagenti.org e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso. Fino al 31 dicembre 2016 potrai usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose.